



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO SANTANGELI

Seduta del 16/10/2020

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 29.05.2020, preceduto da reclamo, il ricorrente espone di aver stipulato con l'intermediario resistente un contratto di cessione del quinto della pensione estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo. Chiede, in ordine al primo, il rimborso di € 1.496,70 a titolo di quota parte non maturata degli oneri, oltre interessi legali.

Costitutosi l'intermediario, si oppone alle pretese del ricorrente ed eccepisce: l'avvenuto rimborso di un importo pari ad euro 244,44 in sede di estinzione anticipata; che in data 10/09/2015 è stata rimborsata al cliente l'ulteriore somma di € 121,88 comprensiva di una rata nonché di un importo di competenza del cliente residuo al giorno di effettiva contabilizzazione dell'estinzione del finanziamento; che al fine di attenersi alle disposizioni dettate nella Comunicazione trasmessa da Banca d'Italia, in occasione della ricezione del ricorso, ha tentato di raggiungere una definizione conciliativa della controversia insorta interrogando in merito il soggetto che rappresenta il ricorrente; che il cliente non ha fornito riscontro alla suddetta proposta transattiva; esperito inutilmente il tentativo di evitare che la procedura proseguisse, il giorno 27 agosto 2020 è stato effettuato un ulteriore rimborso in capo al cliente dell'importo di euro 915,04 comprensivo dell'integrazione dei rimborsi già effettuati a titolo commissioni di istruttoria e delle spese amministrative non maturate nonché il riconoscimento del premio assicurativo non goduto e degli interessi maturati



dalla data del reclamo oltre il rimborso del contributo di euro 20,00 sostenuto dal cliente per l'attivazione del presente ricorso.

DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2. La controversia verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto e/o delegazione di pagamento degli emolumenti, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
3. Occorre preliminarmente rilevare che con la "sentenza Lexitor", emessa dalla Corte di Giustizia Europea (CGUE) in data 11 settembre 2019 nella causa 383/2018, in materia di rimborso dei costi legati ai finanziamenti al consumatore nel caso di estinzione anticipata, la CGUE, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16 paragrafo 1, della direttiva UE 2008/48, ha statuito che tale norma debba essere interpretata *"nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.
Ciò premesso, il Collegio richiama quanto statuito recentemente dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 il quale ha rilevato che *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.
4. Il Collegio ha, altresì, ritenuto che *"che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Questa soluzione, pur scontando il limite di introdurre un elemento di diversificazione nel sistema di calcolo interno alle commissioni, che peraltro è già ammesso con riguardo alla retrocessione dei premi assicurativi (anch'essi di natura recurring e obbligatori per legge nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione) appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa; essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione" del costo del credito, sancito nell'abrogato art.8 della Direttiva 87/102, di cui l'art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva"* (decisione Collegio di Coord. n. 26525/2019).



5. Quanto alla commissione istruttoria ed alla commissione intermediario del credito, il Collegio ne rileva la natura up front e ritiene in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia e dal Collegio di Coordinamento con la sopra richiamata pronuncia, il diritto del ricorrente alla riduzione dei costi up front, da calcolarsi secondo la curva di interessi

6. Quanto alle spese di cui alla lett. c) del contratto ed agli oneri assicurativi, il Collegio ne rileva la natura recurring e, di conseguenza, il diritto del ricorrente ad ottenerne il rimborso secondo il criterio del pro rata temporis.

7. Ciò premesso, le richieste del ricorrente meritano di essere accolte, al netto dei rimborsi di cui vi è evidenza in atti, secondo il prospetto che segue:

rate complessive	120	rate scadute	63	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	57	TAN	4,25%					
Denominazione	% rapportata al TAN	24,43%						
<i>Commissioni di istruttoria</i>				792,00 €	Recurring	376,20 €		376,20 €
<i>Commissioni intermediario del credito</i>				1.267,20 €	Up front	309,58 €		309,58 €
<i>Spese amministrative forfettarie</i>				500,00 €	Recurring	237,50 €		237,50 €
<i>Oneri assicurativi</i>				887,04 €	Recurring	421,34 €		421,34 €
<i>Ulteriori rimborsi</i>				0,00 €	0	0,00 €	244,44 €	-244,44 €
<i>Ulteriori rimborsi</i>				0,00 €	0	0,00 €	121,88 €	-121,88 €
<i>Ulteriori rimborsi</i>				0,00 €	0	0,00 €	895,04 €	-895,04 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								83,26 €

7. L'intermediario è, dunque, tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 83,26, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

8. Il Collegio dà atto che con il resistente ha già rimborsato la somma di € 20,00 quale spese di presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 83,26, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI